

## **Gli atti amministrativi come delega al dire di sé**

Davide Bruzzese  
Università della Calabria  
[david.bruzzese@gmail.com](mailto:david.bruzzese@gmail.com)

### **0. Introduzione**

Il D.P.R. 445 del 28/12/2000, figlio della legge Bassanini del 1997 e in particolare del principio del “non aggravamento dell’atto amministrativo”, consente di dichiarare sotto la propria responsabilità penale tutta una serie di certificazioni che altrimenti avrebbero dovuto passare, per ottenere l’accettazione e divenire efficaci, attraverso gli uffici amministrativi. Quella che in base a quel D.P.R. è divenuta la formula utilizzata comunemente dell’autocertificazione si inserisce in un quadro normativo che tende a snellire le procedure burocratiche, con un notevole risparmio di tempo per il dichiarante e di spazio e tempo per l’Amministrazione stessa. Pensiamo ad esempio quanto l’attuazione della legge abbia ridotto le procedure per la partecipazione ad un concorso pubblico, consentendo ai candidati di autocertificare il possesso di titoli sotto condizione di presentare gli originali solo in caso di inserimento in graduatoria finale. Pensiamo ancora a quanto spazio le Amministrazioni possano risparmiare nei loro archivi non ricevendo più, per ogni istanza richiesta dal cittadino, una quantità alta di documenti che si traduce in fascicoli ingombranti.

Ciò che in questa sede è opportuno analizzare è in che modo e a quali condizioni una “manifestazione di volontà posta in essere da un’Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”, tale è difatti la definizione di atto amministrativo, possa essere delegata al singolo, ovvero quali strutture sociali e rituali consentano il passaggio di una funzione dalla collettività alla persona fisica. Non si tratta di analizzare dal punto di vista giuridico tale passaggio, anche se le implicazioni in quel campo sono molte e complesse. Si tratta invece di tentare un’analisi, dal punto di vista della filosofia del

linguaggio, sul problema dell'efficacia dell'atto amministrativo prendendo ad esempio un tipo di atto in particolare. Nella seconda parte dell'articolo esporremo una serie di esempi di atti in cui il contesto di enunciazione è altrettanto importante di ciò che con l'atto stesso si afferma.

### **1. La certificazione di esistenza in vita**

Il nostro percorso parte dalle innovazioni apportate dal D.P.R. in oggetto: dal 7 Marzo 2001 le Amministrazioni Pubbliche e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui è stabilito che questi possano presentare autocertificazioni. Le Amministrazioni dunque a partire da quella data non possono più chiedere al cittadino certificati relativi a:

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di convivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La richiesta di questi certificati da parte delle Amministrazioni e dei servizi pubblici costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

All'interno della lista dei documenti che possono essere autocertificati ve n'è uno in particolare sul quale la nostra attenzione vuole soffermarsi. Si tratta della certificazione di esistenza in vita, di solito impiegata a fini pensionistici, ma che ogni cittadino italiano, dell'Unione Europea o extracomunitario con permesso di soggiorno valido, può produrre e presentare in Italia. Tale tipo di autocertificazione si presenta sotto questa forma:

«Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Roma il 01/01/1970 e residente a Roma in Via Garibaldi n° 1, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 DICHIARO di essere tuttora vivente».

La firma in calce alla dichiarazione non deve essere autenticata né il documento deve essere firmato in presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato stesso.

Se, come accade in un pubblico ufficio, una persona si reca dall'Ufficiale di stato civile per presentare una certificazione di esistenza in vita, l'Ufficiale stesso accoglierà la sua pratica senza tastare il polso alla persona, ma constatando che in effetti questi è vivo, gli basterà, a suo avviso, vederlo. Posso garantire all'Amministrazione di essere vivo, ma non di non stare molto bene, nel secondo caso ho bisogno di un medico che certifichi il mio stato di salute. Radicalizzando la questione, per decidere se sei vivo devi presentarti di fronte a un funzionario statale che prende atto, osservandoti, che respiri; per decidere se stai male devi ricorrere al sussidio del medico che sempre attraverso la scrittura e sempre sotto forma di certificato stabilisce la tua condizione fisica.

Se risulta singolare il fatto di dover dichiarare di essere vivi, ancora più bizzarro è doverlo fare per iscritto, attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ed essendo chiamati a fornire una prova autografa della propria esistenza. L'autocertificazione di esistenza in vita è appiattita tra gli altri documenti, in quanto ha lo stesso valore, per la legge, della dichiarazione di qualità di studente o di quella di stato di disoccupazione. Crediamo invece che rappresenti un problema di ordine filosofico: mediante quali procedure simboliche e rituali viene accettata una dichiarazione che sembra così scontata e inafferrabile al contempo? Perché per dimostrare che sono vivo devo essere autorizzato dall'Amministrazione? Non dimentichiamo infatti che il D.P.R. 445 del 28/12/2000 delega al cittadino una potestà che apparterrebbe in primo luogo all'Amministrazione stessa. Una dichiarazione che sembra letteralmente fondativa come appunto affermare "sono vivo" viene concessa in delega da un Ente, puoi dire che sei vivo perché l'Amministrazione ti ha autorizzato a farlo. A questo punto è forse utile chiamare in causa Pierre Bourdieu :

Mais le plus important est peut-être que la réussite de ces opérations de magie social que sont les *actes autorisés* ou, ce qui revient au même, les *actes autorisés*, est subordonnée à la conjonction d'un ensemble systématique de conditions interdépendantes qui composent les rituels sociaux (Bourdieu, 1982, p. 109).

La certificazione di esistenza in vita, dunque sarebbe un atto autorizzato che è efficace solo se inserito all'interno di un rituale sociale, funziona solo se tutta una serie di altre condizioni sono soddisfatte, se la cornice di enunciazione è ben definita, se «le particolari persone e circostanze *sono* appropriate al richiamarsi alla particolare procedura» (Austin, 1962, p. 29)

Se si sfoglia un qualsiasi dizionario di diritto si legge che la delega «è il provvedimento amministrativo con cui un'autorità amministrativa, quando la legge le attribuisce espressamente questa facoltà, sostituisce a sé un'altra autorità, nell'esercizio di funzioni appartenenti alla propria competenza» ( AA.VV., 2001, p. 112).

Standardizzare l'enunciato "sono vivo" e renderlo accessibile per delega a tutti i cittadini significa tentare di creare un ordine laddove ordine non c'è, ovvero all'interno delle esistenze individuali. Viene, attraverso l'autocertificazione, concesso al singolo un potere rituale che è squisitamente sociale. Non è infatti il singolo cittadino a decidere di essere vivo e a presentarsi come tale, ma la garanzia giuridica della sua esistenza è subordinata alla compilazione di un documento, di un modello, è un atto simbolico perché deve presentarsi sotto una forma condivisa dalla comunità nella quale viene emesso.

Immaginiamo che una persona debba presentare una serie di documenti per avere diritto a una prestazione previdenziale come la pensione di anzianità. Poniamo ora il caso che questa persona si presenti nel più vicino Centro operativo INPS per richiedere ciò cui ha diritto. Anche se venisse identificata tramite il suo documento di identità dal pubblico impiegato, questi non potrebbe procedere nella prestazione del servizio se la persona che ha di fronte non presenta una certificazione di esistenza in vita. Siamo forse di fronte a due tipi di presenza: l'una scritta, l'altra che invece fa parte di quello che Husserl avrebbe chiamato *mondo della vita*, ovvero il mondo «in cui noi già sempre viviamo, che costituisce la base per ogni operazione conoscitiva e per ogni determinazione scientifica» (Husserl, 1891, p. 38 ).

Se la presenza che fa fede è quella scritta, quella del documento, significa che l'altra, legata al mondo della contingenza, non fornisce abbastanza garanzie. Vi è forse fra quella scrittura rappresentata dalla certificazione di esistenza in vita e la presenza

fisica del dichiarante, una differenza, un rimando mai perfezionato e sempre in fase di ricostituzione, tale che per quanto la scrittura rimandi al suo autore, in un certo senso eccede quella stessa presenza e sembra proprio questo surplus garantire validità a quell'atto. Per dirla con Derrida «ciò che non si può dire non deve essere soprattutto taciuto, ma scritto» (Petrosino, 1997, p. 155). Non posso dimostrare di essere vivo se non scrivendolo.

## **2. Quando dire è fare: gli atti amministrativi come prassi**

Per un breve periodo le carte d'identità emesse dall'ufficio presso il quale lavoravo venivano inviate tramite raccomandata all'indirizzo del richiedente; ciò avveniva nel caso in cui quest'ultimo, al momento della richiesta, avesse già firmato in bianco tutti i moduli previsti e i cartellini, dei quali una copia resta agli atti d'ufficio e l'altra va in Questura. Quando il titolare dell'ufficio carte d'identità ritornò dal suo periodo di ferie, interruppe subito quella procedura perché non del tutto conforme ai criteri di legge. Alla domanda posta dal suo sostituto sul perché interrompere una procedura che portava una semplificazione, in quanto il dichiarante non doveva poi tornare per il solo ritiro, il titolare rispose che se nel frattempo che la raccomandata con la carta fosse giunta a destinazione, al dichiarante fosse successo qualcosa di irreparabile, allora quella carta non avrebbe più avuto alcuna ragion d'essere e avrebbe presentato dei problemi circa la natura dell'eventuale annullamento. Per quanto l'ipotesi prospettata dal titolare dell'ufficio fosse alquanto pessimistica, è innegabile che fosse convincente e di certo rendeva conto, anche fuori dall'esempio appena proposto, delle due presenze di cui si parlava prima.

Procedendo con la modalità di invio tramite raccomandata della carta d'identità, nel caso in cui malauguratamente fosse accaduto quanto paventato dal titolare dell'ufficio, ci saremmo trovati di fronte a un documento senza un possessore. Se il documento d'identità deve rimandare al suo possessore, di certo in quel caso tale rapporto sarebbe stato falsato sin dal suo sorgere.

La carta d'identità affidata alle Poste per essere recapitata al legittimo proprietario, nel tempo in cui viaggia non ha valore, letteralmente non funziona. Solo se a questo

atto pubblico e rituale perché socialmente riconosciuto del rilascio si accompagna la ricezione e il possesso effettivo, l'atto è perfetto. Per dirla con Austin, quell'atto è felice se e solo se quella enunciazione, ovvero il rilascio della carta d'identità, è contestuale alla presenza del dichiarante: «deve esistere una procedura convenzionale accettata avente un certo effetto convenzionale, procedura che deve includere l'atto di pronunciare certe parole da parte di certe persone in certe circostanze» (Austin, 1962, p. 25).

Pensiamo ora ai casi delle persone che in anagrafe risultano chiamarsi in un certo modo, ma che per tutta la loro vita sono stati chiamati in altro modo, magari non proprio con un altro nome, ma con quello che risulta essere il secondo nome.

Per l'Amministrazione queste persone risultano possedere un nome indicato dall'atto di nascita, per il tessuto delle loro relazioni sociali possiedono un altro nome. Il fatto potrebbe sembrare non portare con sé conseguenze, tranne magari il fatto che tra loro gli uffici si riferiscano a un nome che non corrisponde a quello usato nella società dalla persona. A volte però succede che la persona neppure sappia di avere il doppio nome o di essere registrato con un altro nome (Joseph in luogo di Giuseppe, François al posto di Francesco) e quando richiede dei documenti, come ad esempio un passaporto, dichiara di chiamarsi in un modo non allineato con l'anagrafe. Questo crea problemi all'ufficio che deve emettere passaporti e una certa incredulità nella persona che vorrebbe ottenere il documento, la cui risposta sovente è “ma mi hanno sempre chiamato Francesco!” In questo caso è forte l'impressione che non abbia importanza cosa reciti l'atto di nascita, ma che modo e in quale forma quel nome si è costruito uno spazio nella società, magari proprio cambiando la forma originaria.

Altro caso prototipico è quello che vede il cittadino inoltrare richiesta al Prefetto della propria provincia di residenza per ottenere il cambio del nome o del cognome. Si legge in una di queste richieste indirizzate al Prefetto di una città del nord Italia nel 2006: «il sottoscritto LUPO [...] CHIEDE il cambiamento del proprio cognome da LUPO a ROSSI (non indichiamo il cognome della persona, così come la Prefettura alla quale è stata inviata la richiesta per tutela della privacy), cognome di famiglia del mio bisnonno, che durante gli anni, come era in uso nei paesi italiani, si è trasformato in un soprannome e a partire dalla nascita di mio nonno si è trasformato nel cognome attuale di LUPO: tale richiesta scaturisce dal fatto che dopo tanti anni, non soporto

più di essere schernito a causa del mio cognome, che non corrisponde affatto alla mia personalità, essendo un uomo mite, di aspetto piuttosto sereno e di una certa età».

In questo caso la questione è per certi versi inversa a quella precedente: nel primo caso un nome anagrafico non trovava riscontro nell'uso effettivo che il possessore ne faceva e che gli altri adottavano all'interno della società, in questo secondo caso, un nome, o meglio un cognome, che in un certo senso una comunità ha dato a qualcuno e che poi si è sedimentato tanto da raggiungere i registri dell'anagrafe, non è più riconosciuto da chi lo porta, perché determinate condizioni sono cambiate. Il signor Lupo preferirebbe portare il cognome del suo bisnonno poiché quest'ultimo è anonimo nel senso che per la comunità in cui vive non ha riferimenti a qualità specifiche, mentre quello che la comunità aveva affidato al bisnonno si riferiva a quella singola persona, a sue specifiche caratteristiche. Pare proprio che avvenga in questo caso quanto Wittgenstein sosteneva in *Della certezza*, laddove paragonava il cambiamento che può esserci nell'ambiente sociale, al cambiamento che nel tempo subisce il corso di un fiume: se il flusso dell'acqua rappresenta lo scorrere della vita, allora col tempo ciò che era alveo diviene flusso, e cioè quella che sembrava una regola ferrea, una norma, diventa un fatto contingente della vita, ma parimenti accade che ciò che era flusso diviene alveo, e cioè che un fatto della vita arrivi a rivestire una così grande importanza da divenire esso stesso letto del fiume, da divenire norma. In questa prospettiva, risulta evidente l'importanza della collettività, della dimensione sociale, nella misura in cui determinare ciò che è alveo o ciò che invece è flusso, è un'operazione che solo una collettività compie nel corso del tempo, in quanto «la mia immagine del mondo non ce l'ho perché ho convinto me stesso della sua correttezza, e neanche perché sono convinto della sua correttezza. È lo sfondo che mi è stato tramandato, sul quale distinguo tra vero e falso» (Wittgenstein, 1969, § 94).

Riferita al caso specifico, questa riflessione di Wittgenstein può esser letta così: un fatto contingente della vita come dare un soprannome a una persona in ragione di alcune qualità che questa possiede in un determinato momento della sua vita, diviene una norma, in questo caso un cognome, ma questa norma, tradotta appunto in un nome di famiglia che in quanto tale addirittura si trasmette di padre in figlio, torna ad essere fatto della vita, ad essere messa in discussione se, come nel caso in esame, la persona che porta quel cognome non si riconosce in questo. Lupo non è un cognome

vergognoso o ridicolo, e non rivela neppure origine naturale, casi per i quali sarebbe in un certo senso più sensato chiedere al Prefetto il cambio del cognome. Semplicemente la persona che lo porta non lo usa come nome di famiglia, come etichetta di una stirpe, ma lega come referente a quel cognome esclusivamente la sua persona fisica. Se questa stessa persona avesse portato come cognome Bianchi o un altro ancora, sicuramente non si sarebbe mai interrogata sulla natura del suo cognome, e magari non avrebbe inoltrato richiesta al Prefetto neppure nel caso in cui il suo cognome fosse stato stravagante. Crediamo che la motivazione che nel caso specifico abbia spinto la persona a inoltrare la sua richiesta, risieda nel fatto che non viene accettato che una procedura ritualizzata e istituzionalizzata, una regola come quella della trasmissione del cognome paterno, abbia subito a un certo punto un intervento esterno che ne abbia deviato il flusso. Quello che a nostro avviso il signore del nord Italia non accetta, è che una norma sia stata violata. Egli, che ancora nella lettera al Prefetto si firma col cognome Lupo, non vede come sia possibile che il letto del fiume si sia trasformato in flusso, che la legge per la quale il cognome si trasmette dal padre ai figli sia stata mutata dall'arbitrio di una comunità. Ciò che vorrebbe fare è ripristinare la norma dal punto in cui la stessa è stata violata, o meglio sospesa. Ciò che forse il signor Lupo sottovaluta è che quello che è seguito a quella sospensione della norma non è affatto stato un'assenza di norma, ma una serie di norme diverse, e non è certo un caso se quello che era un soprannome, una volta divenuto cognome, abbia iniziato a funzionare esattamente come qualsiasi altro cognome. Del resto non è Wittgenstein ma il codice civile italiano che all'articolo 946 prescrive: «Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico». Se le condizioni cambiano, al nuovo stato di cose si fa fronte applicando quella normatività che fa da base ad ogni norma.

Proseguiamo in questa rassegna di casi in cui ci sembra di scorgere dei legami forti e circostanziati tra gli atti amministrativi e filosofia del linguaggio con un caso per certi versi simile a quello appena analizzato.

Un Ufficiale di stato civile invia al sig. Rossi (cfr sopra in merito alla tutela della privacy) una lettera affinché la persona alla quale la comunicazione è indirizzata sia informata che ha il diritto di riconoscere il figlio nato da una relazione con una donna

di nazionalità non italiana. Stando alle leggi svizzere sul riconoscimento di minori che non stiamo qui a specificare, l'Ufficiale di stato civile scrive: «Mme [...] s'est présentée à ce Consulat Général afin de pouvoir reconnaître votre enfant Adriano. Etant donné qu'il est de nationalité italienne et qu'il porte votre nom de famille, il est nécessaire que vous puissiez vous présenter dans notre Service d'Etat Civil afin de le reconnaître aussi devant nous [...] si vous décidez de ne pas vous présenter, ce qui est d'ailleurs aussi votre droit, l'enfant portera alors le nom du père pour les autorités suisses et le nom de la mère pour les autorités italiennes. Imaginez-vous si un jour votre fils décidait de se faire reconnaître en Italie un diplôme d'études obtenu en Suisse. Ce sera la totale confusion car sur le diplôme il y aura le nom [...] alors que pour l'Italie il portera un autre nom. Comme vous pouvez le constater, tout ceci ne sera fait que pour le bien d'Adriano.»

In questo caso siamo di fronte a un bambino che per il solo fatto di esser nato è già titolare di diritti, tra i quali ovviamente quello di avere un nome. La questione dell'identità della persona, posta nei termini di continuare a portare lo stesso nome per quanto le esperienze che si potranno fare siano diversissime e nella direzione di un cambiamento permanente, è collegata strettamente alla "confusione", come lo stesso Ufficiale di stato civile scrive, dettata dal fatto di possedere due cognomi diversi in due Stati differenti. Il cognome, in questo caso, è visto e trattato come un'etichetta, un contatore unico e identificabile che non può dare adito ad equivoci. L'identità della persona potrà essere garantita solo se alla base, alla nascita appunto, sarà garantita l'identità del nome, non solo nella comunità di riferimento del bambino, ma in qualsiasi comunità possibile.

### **3. Conclusioni**

Per condensare in un ultimo esempio quanto sin qui esposto, torniamo a riflettere sul problema della sospensione della norma presentato attraverso l'esempio della richiesta di cambio del cognome inoltrata al Prefetto.

Nel caso che andiamo a proporre, il capo di una Missione Diplomatica, l'Ambasciatore in una capitale del sud America di cui sempre per motivi di privacy

taciamo il nome, attraverso un “Attestato di mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana” decreta, nel maggio del 2001, che una persona che ha perduto la cittadinanza italiana nel 1956 per matrimonio con cittadino straniero (a norma del combinato disposto dagli artt. 10 e 11 della Legge n. 555/1912) e l’ha riacquistata in data 03/04/1998, «non ha mai perduto la cittadinanza italiana e che i figli della stessa sono dunque da considerarsi italiani alla nascita.» Quel “mai” utilizzato dall’Ambasciatore sembra contraddire quanto poco prima esposto, ovvero il fatto che dal 1956 al 1998 quella persona non fosse italiana, avendo perduto automaticamente e senza concorso di volontà propria lo status civitatis italiano. Una decretazione da parte dell’Ambasciatore può rendere efficace e formalmente perfetto un atto che presenta in sé una tale contraddizione. Affermare che la persona non abbia mai perduto la cittadinanza italiana è falso se ci si riferisce alla realtà effettuale delle cose, in quanto anche la signora in quegli anni sapeva perfettamente di non essere più italiana e difatti non lo era; ma ancora più importante di quella sospensione di cittadinanza è l’attestato stesso che in poche righe riscrive quanto avvenuto in 43 anni. Quella sospensione viene trasformata a posteriori, attraverso l’atto, in continuità. A questo punto ci pare utile tirare le fila di quanto fin qui esposto avvalendoci del filtro interpretativo di Michel Foucault con particolare riferimento al suo testo *L’ordine del discorso*.

Sembra che gli atti amministrativi analizzati appartengano ai «discorsi che sono all’origine di un certo numero di atti nuovi, di parole che li riprendono, li trasformano o parlano d’essi; insomma i discorsi che, indefinitamente, al di là della loro formulazione, *sono detti*, restano detti, e sono ancora da dire» (Foucault, 1971, pp. 11-12).

Nell’ultimo caso analizzato, la decretazione dell’Ambasciatore è un testo che crea una frattura con quelli che lo hanno preceduto. Tale testo agisce retroattivamente e l’ufficialità che la legge gli concede è la garanzia del suo livello di efficacia. Gli altri testi che a questo si riferiscono, anche una lettera di un privato che affermi: “questa legge sulla cittadinanza è sbagliata”, non sono che commenti a quel testo, che ormai ha creato una frattura tra sé e gli altri: «Il commento scongiura il caso del discorso assegnandoli la sua parte: esso consente certo di dire qualcosa di diverso dal testo

stesso, ma a condizione che sia questo testo stesso ad esser detto e in qualche modo compiuto» (Foucault, 1971, p. 13).

Allo stesso modo crediamo sia utile rileggere gran parte della produzione degli atti amministrativi come manifestazione della sfasatura tra i discorsi. Quella che Foucault chiama la “lotta tra i discorsi” (cfr Foucault, 1971) sembra trovare nella produzione degli atti amministrativi un momento nel quale il testo fa valere la propria forza ed efficacia attraverso l’ufficialità che il contesto e le condizioni gli forniscono, ma come suggerisce Wittgenstein, «le *questioni* che poniamo e il nostro *dubbio*, riposano su questo: che certe proposizioni sono esenti da dubbio, come se fossero i perni sui quali si muovono quelle altre» (Wittgenstein, 1969, § 341). Una parte degli atti analizzati ha la caratteristica di non essere oggetto di discussione, di non poter essere messa in dubbio, ma proprio il processo che ha portato gli atti amministrativi a raggiungere questo status potrebbe essere materia di ulteriori ricerche che indaghino su come si siano sviluppati questi particolari tipi di enunciati.

Se non vi è altro accesso alla natura umana se non tramite il linguaggio, vale la pena di considerare gli atti amministrativi come quei giochi linguistici in cui la nostra forma di vita si mostra e si ricalibra ad ogni occorrenza. Il certificato di esistenza in vita, dal quale abbiamo preso le mosse, in questo senso ha valore perché proprio attraverso il linguaggio tenta di contemperare provvisoriamente prassi e regola attraverso l’enunciato “dichiaro di essere tuttora vivente”.

## Bibliografia

### Aa.Vv.

2001, *Enciclopedia Garzanti del diritto*, Milano, Garzanti

### Austin, J.

1962, *How to do things with words*, Oxford, University Press, tr. it. *Come fare cose con le parole*, Genova, Marinetti, 1987

**Bourdieu, P.**

1982, *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Librairie Arthème Fayard, tr. it. *La parola e il potere*, Napoli, Guida editori, 1988

**Foucault, M.**

1971, *L'ordre du discours*, Paris, Gallimard, tr. it. *L'ordine del discorso*, Torino, Einaudi, 1972

**Husserl, E.**

1891, *Erfahrung und Urteil*, ed. Claassen and goverts, Amburgo, 1985, trad. it., *Esperienza e giudizio*, Milano, ed. Bompiani, 1995

**Petrosino, S.**

1997, *Jacques Derrida e la legge del possibile*, Milano, Jaca Book

**Wittgenstein, L.**

1969, *Über Gewissheit*, Oxford, G.E.M. Anscombe e G.H. von Wright, tr. it. *Della certezza*, Torino, Einaudi, 1978